
Nuovi limiti alla detrazione per le spese scolastiche

Data Articolo: 30 Gennaio 2017

Autore Articolo: Rita Martin

Con la **Legge di Bilancio 2017** sono stati stabiliti nuovi limiti alla **detrazione delle spese scolastiche** sostenute nell'anno d'imposta 2016. Vengono determinati, infatti, i limiti riferiti agli anni d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019 e seguenti. Ecco nel dettaglio come detrarre tali importi.

Come indicato nell'art.15 del Tuir al c.1, lett. *e-bis*), la detrazione Irpef del 19% si riferisce alle spese di frequenza delle scuole d'infanzia (asili), del primo e secondo grado di istruzione (scuole elementari e medie) e delle scuole secondarie di secondo grado (superiori), siano esse statali o paritarie.

Per l'anno d'imposta 2015 la detrazione competeva per l'importo massimo di euro 400,00 a studente.

La Legge 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) all'art.1 c. 617 **fissa nuovi limiti**, usufruibili **dal 2016 e negli anni a venire**, così dettagliati:

- per l'anno d'imposta 2016 in euro 564,00
- per l'anno d'imposta 2017 in euro 717,00
- per l'anno d'imposta 2018 in euro 786,00
- dall'anno d'imposta 2019 in poi in euro 800,00.

Così come specificato nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2016 e n. 18/E/2016 e nella Risoluzione 68/E/2016, **tra le spese detraibili rientrano:**

- le tasse d'iscrizione e di frequenza
- le spese sostenute per la mensa scolastica, anche se il servizio mensa è erogato dal Comune o da altri soggetti

• i contributi volontari e le erogazioni liberali, così come deliberati dagli Istituti scolastici, diversi da quelli indicati nella lettera i-*octies*) che riguardano erogazioni liberali a favore di Istituti scolastici finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa

• l'assistenza al pasto

• il *pre scuola* e il *post scuola*

La Risoluzione citata conferma inoltre la **NON detraibilità delle spese sostenute per il trasporto scolastico**.

L'importo sostenuto, nel limite stabilito, è detraibile al rigo E8 del modello 730 o al rigo RP8 del modello Unico PF utilizzando il codice 12.

Ai fini della detraibilità devono essere presentate e conservate le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti.

In riferimento alle **spese sostenute per il servizio mensa**, sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento va indicato:

• il destinatario della somma

• la causale del versamento (servizio mensa)

• la scuola frequentata e il nominativo dell'alunno.

Se il pagamento è effettuato in modalità diverse dal bonifico (es. in contanti o tramite l'acquisto di buoni mensa, ecc.) il soggetto che ha erogato il servizio rilascerà attestazione del costo sostenuto nell'anno dal contribuente e i dati dello studente.

La detrazione per tali spese spetta al genitore al quale è intestato il documento di spesa. Se il documento è invece intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori al 50% ciascuno. Rimane valido il principio generale che permette l'annotazione sul documento di spesa di una percentuale diversa qualora l'onere sia stato sostenuto diversamente tra i due genitori.

